



**COMUNE DI CAVRIGLIA**

*(PROVINCIA DI AREZZO)*

# **Regolamento**

## **Servizio trasporto scolastico**

(APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 del 28/03/2022)

## **ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE**

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare il servizio di trasporto scolastico reso dal Comune di Cavriglia a favore degli/le alunni/e iscritti alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado.

Il servizio è realizzato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dal D.M. 31.01.1997 e circ. 11 marzo 1997, n.23/97 e dalla L.R. n. 32 del 26 luglio 2002 (T.U. della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) che all'art. n.30 assegna ai Comuni le funzioni in materia di Diritto allo Studio Scolastico, unitamente alla gestione dei relativi servizi scolastici.

## **ARTICOLO 2 – FINALITA', CRITERI E MODALITA' DI PROGRAMMAZIONE DELL'INTERVENTO**

Il servizio di trasporto concorre a rendere effettivo il diritto allo studio. Esso deve essere improntato a criteri di efficienza e di efficacia, in termini funzionali ed economici, ed è attuato dall'Amministrazione Comunale nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla L.R. n.53/81, come modificata dalla L.R. n.41/93, compatibilmente con i mezzi, le risorse umane e finanziarie a sua disposizione o delle disponibilità che essa può acquisire.

I percorsi verranno stabiliti annualmente sulla base delle domande pervenute, dal relativo luogo di residenza, sulla base delle determinazioni di orario da parte delle Autorità Scolastiche. Al fine di garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'intervento, si ricercheranno intese con le Istituzioni Scolastiche che permetteranno, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, di razionalizzare e ottimizzare il servizio erogato.

## **ARTICOLO 3 – MODALITA' DI GESTIONE**

L'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto scolastico sono di competenza della struttura comunale che garantisce:

- l'affidamento a ditta specializzata tramite regolare gara d'appalto
- il controllo e la verifica della qualità del servizio.

## **ARTICOLO 4 – DESTINATARI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli/alle alunni/e residenti che frequentano le scuole del territorio della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, secondo il calendario scolastico annualmente stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione, e secondo il programma annualmente predisposto dall'Amministrazione Comunale.

Il servizio è esteso anche per gli/le alunni/e non residenti che frequentano le scuole aventi sede nel Comune di Cavriglia e prevede, per essi, un incremento della quota nella misura del 30%.

## **ARTICOLO 5 – MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO E DI EROGAZIONE DEL MEDESIMO**

I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda online sul sito del Comune di Cavriglia entro i termini da questo stabiliti e comunque non oltre l'inizio dell'anno scolastico di riferimento.

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico.

I genitori dovranno prendere visione del piano organizzativo predisposto dal competente ufficio comunale e dovranno impegnarsi a garantire il rispetto dei criteri organizzativi (orari, localizzazione fermate di salita e di discesa). Essi dovranno impegnarsi a garantire la presenza di una persona maggiorenne autorizzata ad accogliere il minore alla fermata scuolabus se trattasi di iscritto alla scuola dell'infanzia o primaria. Negli altri casi è sufficiente dichiarare, al momento della presentazione della domanda, di impegnarsi, assumendosi qualsiasi responsabilità penale e civile, ad autorizzare l'autista a lasciare il minore a quel determinato orario alla fermata prestabilita, anche senza la presenza di una persona maggiorenne. E' possibile scegliere una sola fermata per l'andata e una sola fermata per il ritorno.

## **ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

Il servizio di trasporto scolastico consiste nel trasporto degli/le alunni/e dalla fermata scuolabus indicata nella domanda sino alla sede della scuola e ritorno, fermo restando che gli orari del servizio vengono stabiliti tenendo conto dell'esigenza dell'intera collettività e non del singolo utente.

Le fermate del servizio sono segnalate nell'allegato al presente regolamento che viene predisposto ed approvato annualmente dal competente Responsabile del Servizio, ferma restando la possibilità di modificare la disposizione e/o aumentare il numero delle fermate in caso di diverso bisogno dell'utenza risultante dalle iscrizioni di cui all'articolo precedente.

Sul territorio, le fermate sono indicate da apposita segnaletica. E' fatto divieto agli autisti del servizio di fermarsi, far salire o scendere alunni al di fuori delle apposite fermate.

Una volta organizzato il servizio, qualora nel corso dell'anno scolastico di riferimento, rispetto alla disponibilità accertata dei posti in relazione a ciascun percorso ormai stabilito, si registri un esubero di richieste, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda stessa.

## **ARTICOLO 7 – SOGGETTI CON SITUAZIONE DI HANDICAP**

Il servizio di trasporto scolastico, ai sensi dell'art.28 della legge n.118/71, sarà garantito in maniera gratuita agli/le alunni/e diversamente abili, in possesso di L. 104, da inserire obbligatoriamente durante la procedura di iscrizione online, indicata all'art. 5 del presente regolamento.

## **ARTICOLO 8 – SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL TRASPORTO**

Possono accedere al servizio di trasporto scolastico tutti gli/le alunni/e iscritti alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado. Il servizio di trasporto scolastico garantisce ai richiedenti l'accesso alla scuola avente sede nel territorio comunale, che è più vicina alla residenza.

Il servizio è esteso anche per gli alunni non residenti, che frequentano le scuole aventi sede nel Comune di Cavriglia, su percorsi già attivati e su verifica della disponibilità dei posti.

## **ARTICOLO 9 – ALTRE AREE DI UTENZA**

Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, può utilizzare gli automezzi per favorire la partecipazione ad attività ricreative o ad iniziative didattico-educative scolastiche ed extra scolastiche organizzate dalla Scuola o direttamente dal Comune rivolte agli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola dell'obbligo.

## **ARTICOLO 10 – ENTRATE/USCITE ANTICIPATE**

In caso di variazioni di orario di entrate/uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (ad es. formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise ed abbondanti nevicate, eventi calamitosi) non potrà essere garantito il normale servizio di trasporto scolastico.

## **ARTICOLO 11 – RESPONSABILITA' DELL'AUTISTA**

La responsabilità dell'autista è limitata alla verifica degli elenchi degli/le alunni/e autorizzati al trasporto, pertanto una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non potrà costituire onere a suo carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del/lla bambino/a dalla fermata stabilita alla propria abitazione.

Per quanto riguarda gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria, in caso di assenza del genitore o di un suo delegato alla fermata del pulmino, l'autista è autorizzato a:

- contattare telefonicamente i genitori
- in caso non reperibili, aspettare alla fermata il tempo utile affinché il minore possa essere prelevato
- riprendere il giro
- accompagnare l'alunno dai vigili o dai carabinieri

## **ARTICOLO 12 - ACCOMPAGNAMENTO DURANTE IL SERVIZIO E RESPONSABILITA' ACCOMPAGNATORE**

Il servizio di accompagnamento scuolabus viene effettuato in forma diretta o in affidamento a terzi. E' obbligatoriamente garantito solo per i bambini della scuola dell'Infanzia ex art. 2 D.M. 31.01.1997.

Gli accompagnatori devono vigilare sui bambini loro affidati. Curano le operazioni di salita e discesa, la loro consegna alla scuola di appartenenza e la loro riconsegna ai genitori o loro delegati, e sono individuati tra le seguenti categorie:

- personale a convenzione;
- personale volontario;
- eventuale utilizzo del servizio Civile;

La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno del pulmino affinché gli stessi rispettino le normali regole del vivere civile (ordine, silenzio, rispetto degli altri). Per quanto riguarda i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, gli stessi saranno consegnati dagli accompagnatori ai genitori o a chi dagli stessi delegato.

Gli autisti ed il personale preposto all'accompagnamento sono tenuti ad un comportamento civile ed educato. Sono altresì tenuti al rispetto dei trasportati. Qualora pervengano all'Amministrazione segnalazioni di comportamenti scorretti da

parte del personale suddetto si procederà secondo quanto previsto dal contratto di lavoro, se trattasi di personale dipendente, o dai contratti d'appalto del servizio.

### **ARTICOLO 13 – MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO – COMPORAMENTO DEGLI UTENTI**

Durante la permanenza sugli scuolabus gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, rimanere seduti ed evitare schiamazzi.

In caso di comportamento scorretto dell'alunno, e secondo la gravità, l'Amministrazione Comunale, previa relazione scritta dell'autista e dell'accompagnatore, dove previsto, adotta nei confronti della famiglia i seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- sospensione dal servizio senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito.

In caso di eventuali danni arrecati al mezzo si provvede a richiederne il risarcimento agli esercenti la potestà genitoriale, previa quantificazione dei danni stessi.

### **ARTICOLO 14 – DOVERI DEL PERSONALE PREPOSTO ALLA GUIDA**

Gli autisti degli Scuolabus, nell'espletamento del servizio, devono attenersi alle seguenti disposizioni:

- prelievo degli alunni alle fermate stabilite ed agli orari fissati dall'Amministrazione;
- verifica che usufruiscano della corsa solo gli alunni autorizzati
- consegna degli alunni alle scuole di destinazione; prelievo degli alunni dalla scuola di appartenenza al termine delle lezioni con consegna alle fermate indicate e nel rispetto degli orari stabiliti dall'Amministrazione;
- consegna dell'alunno esclusivamente al genitore o altra persona adulta in possesso della delega di cui all'art. 5;
- trattenimento sullo scuolabus e attivazione delle procedure di cui all'articolo 11, qualora alla fermata non vi sia nessuna persona autorizzata a ritirare l'alunno.

### **ARTICOLO 15 – DETERMINAZIONE QUOTE DI CONTRIBUZIONE**

La quota di contribuzione richiesta alle famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico è stabilita dalla Giunta Comunale, nell'ambito della determinazione delle tariffe per il servizio in oggetto.

Essa è riferita all'intero anno scolastico e può essere corrisposta in un'unica soluzione o in due rate, sono previste riduzioni di pagamento per coloro che usufruiscono del trasporto in modo parziale (solo andata o solo ritorno).

E' prevista una riduzione sull'intera quota di contribuzione da stabilirsi in "mensilità/anno scolastico" soltanto in alcuni casi particolari che possono verificarsi a seguito di:

- trasferimento dell'alunno da altro Comune;
- trasferimento dell'alunno in un altro Comune;
- trasferimento dell'alunno all'interno del nostro territorio comunale, da un plesso scolastico ad un altro, che determini la fruizione del servizio non richiesto in precedenza;
- ammissione di nuovi iscritti alle scuole dell'infanzia con decorrenza dal mese di gennaio (trattasi di alunni anticipatari).

E' previsto l'esonero dal pagamento della quota di contribuzione per utenti:  
- seguiti o segnalati dal servizio Sociale che versino in condizioni di particolare disagio economico e sociale;  
- utenti in possesso della L. 104 che abbiano presentato, unitamente alla domanda, la relativa certificazione (di cui all'art. 7).

Non è dovuto il pagamento della quota di contribuzione nel caso di rinuncia al servizio entro il 30/09 dell'anno di riferimento.

E' prevista una maggiorazione della quota di contribuzione nella misura del 30% per gli alunni non residenti.

### **ARTICOLO 16 – MODALITA' DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO**

Il versamento delle quote di contribuzione potrà essere effettuato tramite pagamento su piattaforma PagoPa, accedendo online tramite portale dedicato, entro i termini così stabiliti:

- quota intera entro il 30 settembre dell'anno
- prima rata, pari alla metà dell'importo, entro il 30 settembre
- seconda rata entro il 31 gennaio

Le famiglie, per accedere alle agevolazioni tariffarie, devono essere in possesso di un'attestazione ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità e presente nella banca dati INPS. Qualora non sia presente alcuna attestazione, viene applicata la tariffa intera. Le tariffe stabilite dalla Giunta e le modalità di pagamento sono indicate nel provvedimento annuale contenente il sistema tariffario e le procedure operative dei servizi educativi, scolastici e integrativi gestiti dal Comune.

### **ARTICOLO 17 – RINUNCIA O VARIAZIONE**

La rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente presentata tramite procedura online sul sito del Comune di Cavriglia, andrà comunque corrisposta la quota di contribuzione salvo quanto specificato all'art. 15, punto 2 e punto 4 del presente atto.

La rinuncia, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell'anno scolastico e l'iscrizione al servizio potrà essere presentata soltanto l'anno scolastico successivo. L'Amministrazione comunale si riserva la valutazione di casi particolari e gravi, per poter concedere eventuali autorizzazioni in deroga a quanto stabilito.

### **ARTICOLO 18 – DATI PERSONALI E SENSIBILI**

Il Comune utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi della normativa vigente in materia, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

Per i suddetti fini i dati verranno trasmessi anche all'impresa che ha in affidamento la gestione del servizio, ai sensi della normativa vigente in materia.

Ai genitori e agli esercenti la potestà genitoriale, al momento della presentazione della domanda di iscrizione al servizio, viene fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.

## **ARTICOLO 19 – NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia.